

Mozione n. 593

presentata in data 9 gennaio 2020

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Applicazione della Legge n.194/78 per la rimozione delle cause di ordine economico e sociale dell'aborto ed il sostegno alla maternità”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- l'art.4 comma 6 dello Statuto della Regione Marche “Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali”;
- l'art.5 comma 1 dello Statuto della Regione Marche “Impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale della salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione della cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e in generale, la qualità della vita”;
- la Legge n.194/78 sancisce :
 - a) all'art.1 che lo Stato (...) riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, (...) non è mezzo per il controllo delle nascite. (...) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.”,
 - b) all'art.2 che i consultori familiari (...) assistono la donna in stato di gravidanza (...) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio.”,
 - c) all'art.5 che il “consultorio e la struttura socio-sanitaria, (...) hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna (...) le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione di gravidanza”.

Considerato che:

- appare necessario nel 42° anniversario dall'emanazione della Legge n.194/78 approfondire con un'attenta analisi sociologica gli effetti dell'applicazione della Legge suddetta ed in particolare:

- a) mentre l'approvazione della Legge aveva come obiettivo la legalizzazione dell'aborto in alcuni casi estremi (violenza carnale, gravi malformazioni del nascituro e rischio della salute della madre) e di contrastare il ricorso all'aborto clandestino il risultato è che si è incrementato il numero degli aborti e non si è debellato l'aborto clandestino;
 - b) nell'applicazione della Legge viene resa complicata l'opera dei volontari dei movimenti per la vita (art.2) che vorrebbero informare le donne sui servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, sui diritti a loro spettanti e sulle possibili alternative all'aborto;
 - c) le interruzioni di gravidanza effettuate dal 1978 ad oggi sono circa 6 milioni ed in questo dato non sono computati i dati di quelli effettuati con pillole abortive che, da quando disponibili, hanno anche falsato i dati, degli ultimi anni, del numero di aborti chirurgici, facendo risultare un calo, che nella pratica non esiste;
 - d) la diagnosi prenatale può portare la donna ad abortire per presunte malformazioni del feto che, se esistenti, spesso possono essere curate ma della cui possibilità di cura la donna non è informata;
 - e) l'obiezione di coscienza riconosciuta al personale sanitario ed ausiliario dall'art.9 non impedisce il ricorso alle pratiche di interruzione di gravidanza;
 - f) la diffusione della pillola abortiva RU 486 veicola il messaggio dell'aborto facile e rischia di impedire di fatto quel supporto, previsto dagli articoli 2 e 5 della Legge che dovrebbero aiutare le donne a superare gli ostacoli di ordine sociale o economico che le portano ad interrompere la gravidanza.
- che la sopra citata L.194 prevede, agli artt. 2 e 5, che la donna sia debitamente informata, messa in grado di esercitare i suoi diritti e aiutata a superare le cause che la inducono ad abortire;
 - che la medesima legge, all'art.14, dichiara “il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna” e che i danni potenzialmente derivanti dalle procedure abortive sono gravi sul piano fisico, psichico sia per la madre che per il figlio;
 - che dalle relazioni del Ministero della Salute del 2017 si evince che “molte Regioni stanno ancora aggiornando i loro sistemi di raccolta dati per poter riportare questa ulteriore informazione in maniera completa per poter procedere ad una analisi più articolata, a livello nazionale, su tutte le possibili complicità” deducendosene perciò la sottostima dei dati relativi alle complicità da interventi abortivi raccolti nel corrispondente arco temporale;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- a sostenere, anche finanziariamente, tutti quegli strumenti ed iniziative, anche provenienti dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, che permettono l'effettiva applicazione della Legge n.194/78 nella parte in cui prevede che le strutture dei consultori effettuino quell'attività di informazione, sia attraverso moduli di consenso informato che mediante campagne di sensibilizzazione e pubblicitarie, nei confronti delle donne, tesa al superamento delle motivazioni di ordine sociale ed economico che le portino a decidere di interrompere la gravidanza.